



**Comune di Gussago**  
Provincia di Brescia

**G.C. Numero 19 del 15-02-2021**

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA  
GIUNTA COMUNALE**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA AI SENSI ART. 1 COMMA 816 E SEGG. DELLA LEGGE N. 160/2019.**

L'anno duemilaventuno addì quindici del mese di febbraio alle ore 14:30 nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

		Pres./Ass.
Coccoli Giovanni	Sindaco	Presente in videoconferenza
Ricci Paola	Vice Sindaco	Presente in videoconferenza
Pace Roberto	Assessore	Presente in videoconferenza
Mazzini Nicola	Assessore	Presente in videoconferenza
De Pascalis Angelo	Assessore	Presente in videoconferenza
Marchina Giulia	Assessore	Presente in videoconferenza

Nro Presenti: 6  
Nro Assenti: 0

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa Cortesi Laura il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Coccoli Giovanni nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



# COMUNE DI GUSSAGO

Provincia di Brescia

\*\*\*\*\*

## Delibera n. 19 del 15-02-2021

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA AI SENSI ART. 1 COMMA 816 E SEGG. DELLA LEGGE N. 160/2019.**

### LA GIUNTA COMUNALE

**PREMESSO** che la Legge n. 160/2019, articolo 1, commi 816-836, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022” ha istituito, a decorrere dal 2021, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, di seguito canone unico, che sostituisce i prelevanti prelievi di COSAP/TOSAP/ICP/CIMP e qualsiasi canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali;

**RICHIAMATA** la suddetta Legge e considerato che:

- sono soggette al canone le occupazioni, anche abusive, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli Enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o ad uso privato;
- per le occupazioni di cui al comma 819, lettera a) della L. 160/2019, il canone è determinato, in base alla durata, alla superficie, espressa in metri quadrati, alla tipologia e alle finalità, alla zona occupata del territorio comunale o provinciale o della città metropolitana in cui è effettuata l'occupazione;
- per la diffusione di messaggi pubblicitari di cui al comma 819, lettera b) della L. 160/2019, il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi;
- i commi 826 e 827 stabiliscono le tariffe standard del canone, previste dal Legislatore e diversificate per fasce demografiche, da corrispondere per le occupazioni e per i messaggi pubblicitari, sia annuali che giornalieri, che per Gussago sono pari rispettivamente ad € 40,00 e ad € 0,70;
- ai sensi di quanto previsto dal comma 829, per le occupazioni del sottosuolo la tariffa standard base è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ridotta va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ridotta è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri;
- per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, si applica la tariffa standard forfettaria di cui al comma 831, che per il Comune di Gussago ricompreso nella fascia fino a 20.000 abitanti è stabilita nella misura di € 1,50 per utenza. In ogni caso l’ammontare del canone dovuto non può essere inferiore ad € 800,00. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all’erogazione del servizio a rete. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell’anno precedente;
- ai sensi dell’art. 1, comma 817, il canone unico è comunque disciplinato in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone unico, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;
- le tariffe di cui ai commi 826, 827 e 829 sono modificabili come previsto dallo stesso comma 817;

- l'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 disciplina l'autonomia regolamentare riconosciuta agli Enti locali per quanto riguarda la gestione delle proprie entrate;
- con apposito Regolamento da adottarsi, ai sensi del sopra menzionato art. 52, con deliberazione di Consiglio Comunale, verrà stabilita la disciplina del presente canone, ivi compresi i termini per il pagamento del canone in questione;
- ai sensi dell'art. 1, comma 820, della L. 160/2019 “l'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 819”;
- il canone di cui trattasi non si applica alle occupazioni oggetto di canone per l'occupazione di aree e spazi del demanio o del patrimonio indisponibile, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate di cui all'articolo 837 della L. n. 160/2019;

**RITENUTO**, altresì, che nelle more dell'approvazione consigliare del predetto regolamento si debba prevedere che il termine di pagamento per le occupazioni per le quali non è prevista un'occupazione annuale/pluriennale, al fine di garantire maggiore certezza dell'incasso, debba essere determinato entro l'inizio dell'occupazione;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali” ed in particolare gli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del Bilancio di previsione;

**TENUTO CONTO** delle previgenti tariffe applicate sui prelievi soppressi e sostituiti dal canone unico;

**RITENUTO** necessario provvedere alla determinazione delle tariffe applicando coefficienti di riduzione e maggiorazione rispetto alla tariffa standard, differenziando le diverse fattispecie impositive, in ragione della tipologia, dell'impatto ambientale, luminoso ed acustico, della durata ed in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare della zona territoriale, come da allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

**VISTA** la proposta di piano tariffario che, per ogni tipologia, riporta la tariffa standard, il coefficiente di adeguamento per le singole categorie territoriali ed il coefficiente in ragione della tipologia di occupazione e della tipologia di messaggio pubblicitario, come specificato nei seguenti allegati:

- Allegato A – Suddivisione zone del territorio comunale;
- Allegato B - Tariffe Canone Unico;

**CONSIDERATO** che, in attuazione della disciplina del c.d. canone unico patrimoniale, si rende necessario ed opportuno istituire le tariffe in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con le tariffe precedenti e che, a tal fine, si riscontra che gran parte delle tariffe assumono valore simili alle fattispecie tariffarie in vigore fino al 31.12.2020, con lievi oscillazioni dovute alla rideterminazione dei coefficienti;

**PRESO ATTO** che lo schema tariffario proposto dagli uffici competenti, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, garantisce sostanzialmente la condizione di invarianza di gettito ed è pienamente rispondente alle esigenze dell'Ente;

**VISTO** l'articolo 1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che dispone che “Gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti locali e dispone che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 54 del D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni, che prevede che i Comuni approvino le tariffe ed i prezzi pubblici al fine dell'approvazione del Bilancio di previsione;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: “Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”;
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13 gennaio 2021, che ha previsto il differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di previsione 2021/2023, al 31 marzo 2021;

**RICHIAMATA**, inoltre, la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che, pertanto, i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov](http://www.finanze.gov);

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.lgs. n. 267/2000, recante “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali”;

**PRESO ATTO** dei pareri favorevoli di regolarità tecnica dell'atto e di regolarità contabile espressi dai rispettivi Responsabili di servizio ai sensi dell'art. 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267, allegati alla presente deliberazione;

**CON VOTI** favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA :**

- 1) **di prendere atto**, per le ragioni, motivazioni e finalità in premessa descritte, della suddivisione del territorio comunale in zona 1 e 2 come da allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **di approvare** le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 816 e seguenti, della Legge n. 160/2019, come da allegato “B” che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) **di stabilire che**, nelle more dell'approvazione consigliare del regolamento del canone, il termine di pagamento per le occupazioni e per i messaggi pubblicitari/pubbliche affissioni soggetti a tariffa giornaliera al fine di garantire maggiore certezza dell'incasso, è determinato entro l'inizio dell'occupazione o all'esposizione del messaggio pubblicitario/pubbliche affissioni;
- 4) **di dichiarare**, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.E.L. 18/8/2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente  
Coccoli Giovanni

f.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005

Il Segretario Generale  
Cortesi Laura

f.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005